

Valutazioni contabili e fiscali due casi concreti:

- las e immobilizzazioni materiali**
- Le fusioni transnazionali**

Avv. Agostino Nuzzolo
Direttore Affari Legali e Fiscali

Valutazioni IAS e Fiscalità

Valutazioni IAS e fiscalità

- Problema: integrazione fra il principio di derivazione ed il principio di neutralità:
 - Il primo esprime il concetto della dipendenza del reddito imponibile dal risultato di esercizio determinato in base alla normativa civilistica
 - Il secondo esprime invece l'invariabilità della capacità contributiva rispetto all'applicazione di principi diversi di redazione del bilancio. Ulteriore allontanamento tra principi di rilevazione contabile e criteri di determinazione del reddito

L'intervento della Finanziaria 2008

- Accentuazione sostanziale del principio di derivazione e della prevalenza della sostanza sulla forma
- Art. 1, c. 58 modifica:
 - L'art. 83 Tuir, sostituendo l'inciso relativo a componenti patrimoniali con “... *valgono, anche in deroga dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili*”
 - L'art. 109, c.4, con eliminazione del quadro EC

L'intervento della Finanziaria 2008

- Rimangono fuori invece:
 - le valutazioni e le quantificazioni (ammortamenti, accantonamenti, deducibilità ridotta di costi)
 - le norme derogatorie ai criteri di rilevazioni in bilancio che siano civilistici o las (ad es. imputazione per cassa, anziché per competenza)

Ammortamento beni materiali: il valore da ammortizzare

- Trattasi di valutazioni e quindi esclusi da derivazione rafforzata
- Tuttavia, qualificazione e classificazione è basata su IAS (compreso determinazione valore ammortizzabile)
 - L'impatto del component approach e la deroga all'art. 83 TUIR (beni di costo inferiori a 516 €)
 - Costi accessori (ad es. smantellamento e rimozione, costi di ripristino o di bonifica)

Ammortamento beni materiali: il momento di inizio degli ammortamenti

- Esistenza del bene ammortizzabile: per IAS, disponibilità all'uso indipendentemente dal titolo giuridico, per TUIR, proprietà
 - Cosa accade per cespiti non ancora di proprietà, ma per i quali vi è già stato il trasferimento dei rischi e dei benefici? Si dovrebbe trattare di questioni di imputazione e non di valutazione
- Inizio ammortamento: entrata in funzione, per cui non basta la disponibilità all'uso degli IAS
 - Cosa accade per i beni iscritti in bilancio, ma che non sono ancora entrati in funzione? Dovrebbe trattarsi di questioni di valutazione e quindi valgono criteri fiscali

Ammortamento beni materiali: la distribuzione nel tempo degli ammortamenti

- Se aliquota IAS < aliquota fiscale: vale la prima
- Se aliquota IAS > aliquota fiscale: vale sempre la prima, ma cosa succede quando sono esauriti ammortamenti IAS? Deduzione extra-contabile o una tantum in sede di dismissione/alienazione del cespite
- Perdite per riduzione di valore: riconosciute entro limiti tabellari? Maggiori ammortamenti sul valore originario continuano extra-contabilmente?
- Inutilizzo tecnico-economico: pox impairment test immobilizzazione. Lo si può equiparare alla deduzione per per eliminazione dal complesso produttivo ex art. 102, c. 4, TUIR?

IAS e controlli fiscali

- Fino a ieri, AF incompetente a valutare appostazioni contabili (così, circ. 27 maggio 1974, n. 73/E)
- Oggi sembrerebbe di sì, ma in che modo:
 - Solo manifeste violazioni, irragionevolezza e vizi in senso tecnico
 - O anche esercizio discrezionalità applicativa



IAS presenta spesso più soluzioni rispetto ad una medesima fattispecie ed una medesima impresa e la scelta non può essere sindacata

Riqualificazione IAS e sanzioni penali

- Problema valutazioni estimative:
 - Ambito valutazioni estimative art. 7 D.lgs. 74/2000: se non rispettate condizioni → reato
 - Valutazioni estimative=valutazioni di fatto sul quantum dell'imponibile → componente di stima
- Esimente = presunzione *iuris et de iure* che impedisce configurabilità reato per valutazioni estimative:
 - ✓ Che singolarmente considerate differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette
 - ✓ Rispetto alle quali i criteri concretamente applicabili sono stati indicati in bilancio

Riqualificazione IAS e sanzioni amministrative

Sanzione amministrativa per dichiarazione infedele – art. 1 D.Lgs. 471/1998 → nessun problema perché:

- Sanzionabilità anche per colpa
- Nessuna aggettivazione per i minori costi riconosciuti ed i maggiori ricavi ricostruiti
- Assenza circostanze esimenti

Le fusioni transnazionali

Il problema dei valori d'ingresso

Valori correnti o valori netti di bilancio:

- L'assenza di riferimenti normativi nella direttiva e nelle norme di recepimento (l'art. 172 che parla di valori contabili ante-fusione si applica alle fusioni domestiche)
- Dottrina divisa, anche se prevalente sembra propendere per i valori correnti
- Altri possibili riferimenti normativi:
 - Reg. DM 429/2001 – art. 2 – che attua l'art. 167 TUIR in materia di CFC
 - Art. 130 in materia di Consolidato mondiale danno rilievo ai valori netti di bilancio della società estera

Il problema dei valori d'ingresso

Tavola 1 - Ipotesi di possibile doppia imposizione

Possibile doppia imposizione	
Stato di partenza	Stato di arrivo
<i>Applica exit tax</i>	<i>Valorizza i beni in entrata a valori contabili Alla cessione dei beni tassa la differenza tra il valore contabile e il valore di mercato</i>

Tavola 2 - Ipotesi di possibile assenza di imposizione

Possibile assenza di imposizione	
Stato di partenza	Stato di arrivo
<i>Non applica exit tax</i>	<i>Valorizza i beni in entrata a valori di mercato</i>

La posizione comunitaria: Commissione Europea COM (2006) 825 del 19/12/2006

- La Commissione ritiene che i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE con riferimento alle persone fisiche (de Lasteyrie-11 marzo 2004, causa C-9/02; 7 settembre 2006, causa C-470/04): si debbano estendere anche alle società
- Si ha una violazione delle libertà sancite nel Trattato in presenza di normative nazionali che in sede di trasferimento in un altro Stato membro impongono una tassazione immediata dei plusvalori
- Gli Stati membri che vogliono preservare la propria potestà impositiva sulla differenza tra valori contabili e valori di mercato al momento del trasferimento, possono solo determinare in tale sede l'ammontare della plusvalenza dovendo differire la tassazione al momento in cui il bene è realmente alienato a terzi
- Si a misure di cautela, purchè no condizioni onerose o sproporzionate rispetto al fine
- Se c'è applicazione della exit tax da parte dello Stato di uscita, lo Stato di entrata deve riconoscere i maggiori valori al fine di evitare fenomeni di doppia tassazione

La posizione comunitaria: sentenza Cartesio, 16/12/2008, causa C-210/06

- Ogni Stato ha il diritto di stabilire i criteri di collegamento tra una società ed il proprio territorio all'atto della sua costituzione
- Anche con riferimento alla possibilità di modificare successivamente tali riferimenti rimangono ferme le norme nazionali
- In tale facoltà rientra anche il diritto per uno Stato *“di non consentire a una società soggetta al suo diritto nazionale di conservare tale status qualora intenda riorganizzarsi in un altro Stato membro trasferendo la sede nel territorio di quest'ultimo, sopprimendo in questo modo il collegamento previsto dal diritto nazionale dello Stato membro di costituzione”*
- Il Trattato CE, all'art. 48 ha preso atto di tali differenze che sono quindi problemi applicativi non ancora risolti

La posizione dell'Agenzia delle Entrate

- Risposta ad interpello non pubblicata del 2005: in materia di trasferimento della sede dall'estero, valori di bilancio in entrata pari a quelli risultanti dall'ultimo bilancio della società estera prima del trasferimento (rif. Art. 65, comma 3-bis TUIR)
 - Contraria, Ris. 19 luglio 2002, n. 242 (no applicazione estensiva art. 65, comma 3-bis)
- Ris. 30 marzo 2007, n. 67/E: valore fiscale in entrata di partecipazione posseduta da una persona fisica in entrata in Italia basato su valore utilizzato da Stato uscita per calcolo della exit tax

La posizione dell' Agenzia delle Entrate

- Ris. 5 agosto 2008, n. 345/E, relativa all'individuazione del corretto criterio per l'attribuzione del valore fiscale d'ingresso delle partecipazioni detenute da una società lussemburghese trasferitasi in Italia: applicazione del criterio del costo storico in ragione della circostanza che “il trasferimento in esame è avvenuto in regime di continuità giuridico-civilistica senza atti traslativi nei confronti di altri soggetti e senza la tassazione delle plusvalenze latenti nel Paese di origine”

Differenze di principi contabili tra incorporata ed incorporante

- Effettuazione del FTA
- Art. 23, c. 5, del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38:
 - Non rilevano ai fini della determinazione del reddito d'esercizio né del valore fiscalmente riconosciuto (il ripristino nell'attivo di costi già imputati a CE o l'eliminazione dall'attivo di costi non più capitalizzabili)
 - Per i costi eliminati dall'attivo resta ferma la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti
 - Eventuali ammortamenti o svalutazioni calcolati sul maggiore valore dell'attivo ripristinato non rilevano ai fini fiscali
 - Si deducono extra-contabilmente gli ammortamenti e le svalutazioni che si sarebbero calcolate sui valori dell'attivo prima dell'eliminazione dei costi non capitalizzabili
 - Analogo principio vale per plus/minusvalenze
 - Riduzione del fondo TFR genera sopravvenienza non tassabile

L'esempio delle immobilizzazioni materiali...

- Come si calcola l'ammortamento sui cespiti recepiti nel bilancio italiano?
- Pox soluzione:
 - Si iscrive in bilancio il valore netto contabile ricavato dall'ultimo bilancio francese prima della fusione
 - Si ricalcola la quota d'ammortamento in base alle regole italiane applicate al valore originario del bene nel bilancio francese
 - Si detrae la suddetta quota per ogni esercizio dal valore netto contabile

e delle finanziarie...

- Occorre riclassificare le partecipazioni ai fini PEX e regime realizzativo italiano
- Occorre tener in considerazione le svalutazioni realizzate e dedotte in Francia negli anni precedenti alla fusione al momento del realizzo della partecipazione (tassazione in Italia per il 16% del loro ammontare)?
 - Vale il riferimento temporale del 1/1/2004?
- La ratio della norma è di evitare un salto d'imposta in Italia riconoscendo sia la svalutazione che l'esenzione PEX, quindi non dovrebbe applicarsi al caso di specie. La svalutazione dedotta ha prodotti vantaggi solo nell'altro Stato e quindi se ne deve tener conto nella tassazione della SO, mentre in Italia produce una maggiore plusvalenza seppur esente per il 95%

Il caso dei crediti

- Verifica requisito commercialità non richiesto nell'altro Paese
- Problema accantonamenti rischi su crediti:
 - Gli accantonamenti francesi sono riconosciuti in Italia o
 - Occorre ricalcolare gli accantonamenti sin dall'inizio in base alla percentuale annua italiana?
 - Sicuramente vale il limite del 5% del valore totale dei crediti